

simo benessere della Polonia. Il Governo italiano deve agire a favore della Polonia, ed anche procurando un minimo vantaggio possibile, il Governo deve avere sempre per mira e per iscopo ultimo la ricostituzione della nazionalità polacca.

Ma non credo che si debba ora determinare nell'ordine del giorno alcun scopo, perchè la politica deve fare quello che è possibile, e quello che è legittimo, poichè in politica si può solo legittimamente dimandare quello che è possibile.

Dirò poche parole sull'ordine del giorno proposto dall'onorevole Brofferio. Egli considera la causa della Polonia come solidale alla causa italiana.

Ora io credo che ogniquale volta il Governo italiano e la Camera dichiarassero causa propria la causa polacca, questo impegno dovrebbe essere susseguito dall'impiego dei mezzi che fossero capaci ed efficaci per adempiere a quest'impegno. Ora, se fra questi mezzi l'onorevole Brofferio non mette la guerra, credo che la dichiarazione diverrà una vana promessa.

I Governi e le Assemblee, come gli individui, non devono mai promettere che ciò che possono mantenere.

Respingo quindi quest'ordine del giorno, in quanto che l'Italia prenderebbe un obbligo che non potrebbe essere mantenuto.

Se un Governo, se una rappresentanza nazionale fa una dichiarazione simile, questa dichiarazione deve essere seguita da effetto.

Per queste ragioni la Commissione crede dunque di respingere l'ordine del giorno proposto dal deputato Brofferio.

Riguardo all'ordine del giorno Crispi, io credo che in esso vi sia molta logica, in quanto che egli parte dalla rivoluzione, e finisce col dire che non credendo nè ai mezzi diplomatici, nè alla guerra, si debba soccorrere la causa polacca colla rivoluzione. Dirò poche parole: le rivoluzioni si fanno, e non si decretano dalle Assemblee; quindi credo che la Camera debba respingere quest'ordine del giorno.

CRISPI. La Convenzione francese decretò la vittoria e la portò in tutto il mondo.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini, dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri, ritira il suo emendamento?

MANCINI. Godo di non essermi ingannato nell'interpretare le ultime dichiarazioni fatte ieri sera dal signor ministro; e siccome farei oltraggio ai miei colleghi, supponendo che un solo tra essi possa palesarsi avverso alla indipendenza della Polonia, non insisto perchè sia messo ai voti il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ciò posto, deve mettersi in votazione l'ordine del giorno della Commissione come quello che più si avvicina all'ordine del giorno puro e semplice.

Lo rileggo:

« La Camera, persuasa che il Governo del Re non tralascierà alcuno dei mezzi che giudicherà più opportuni

ed efficaci a vantaggio della Polonia, rimette le petizioni al ministro degli esteri. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Il deputato Michelini aveva domandato la parola per una mozione d'ordine.

Ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Vorrei pregare il presidente di interrogare la Camera se crede di tenere ancora una radunanza per le petizioni.

PRESIDENTE. Qual sera proporrebbe?

MICHELINI. Propongo lunedì sera.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini propone che si stabilisca una seduta straordinaria per lunedì sera per relazioni di petizioni.

Pongo ai voti questa proposta.

(Non è adottata.)

(Il vice-presidente RESTELLI surroga il presidente TEOCHIO al seggio della Presidenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO CAIROLI PER LA CITTADINANZA AGLI EMIGRATI ITALIANI.

PRESIDENTE. Si continua la discussione sul progetto di legge Cairoli.

Annuncio alla Camera che il deputato Mancini ha presentato al banco della Presidenza una nuova redazione degli articoli 2 e 3 di questa legge, dei quali do lettura:

« Art. 2. Per ottenere tale ammissione dovranno stabilire il loro domicilio in un comune del regno, e domandarla al ministro dell'interno, presentando il loro atto di nascita e gli altri documenti comprovanti nel richiedente la nazionalità italiana, nonchè l'atto di elezione del domicilio.

« Il ministro dell'interno non potrà emettere decreto di rifiuto dell'ammissione fuorchè se il richiedente sia incorso in alcuno dei casi di esclusione enumerati nell'articolo 104 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, eccettuato quello dipendente da condanna politica per causa di libertà.

« Il decreto di rifiuto sarà motivato e notificato al richiedente nel domicilio da lui eletto insieme col documento sul quale il rifiuto è fondato.

« Trascorsi tre mesi senza l'emanazione o la notificazione di tale decreto, l'ammissione all'esercizio dei diritti civili e politici si avrà per concessuta.

« Art. 3. Per l'esercizio dei soli diritti civili basterà il semplice fatto dello stabilimento di domicilio in un comune del regno. »

Il deputato Mancini vuol dare spiegazioni della sua nuova proposta?

MANCINI. Se la Camera lo permette, vorrei proporre che quest'articolo fosse comunicato alla Commissione affinchè essa lo esamini.

CONTI. Domando la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. Non potrei accet-